



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 398-2024 - Seduta N° 3866 - del 30/04/2024 - Numero d'Ordine 16

Prot/2024/443861

Oggetto Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025.
Art. 34, comma 4, l.r. 29/1994.

Struttura Proponente Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 19 sub f

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;
- la legge 7 aprile 2022, n. 29 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”*;
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione pre-nuziale);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 *“Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”* e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l'articolo 34 (Calendario venatorio) e l'articolo 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati);
- la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 *“Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”* ed in particolare gli articoli 6 e 7;
- il regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 recante *“Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri”*;
- le deliberazioni della Giunta regionale 23 dicembre 2015, n. 1459, 12 dicembre 2016, n. 1159 e 4 luglio 2017, n. 537, con le quali sono state approvate le Misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Liguria;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 novembre 2013 *“Legge regionale n. 28/2009 “Approvazione criteri ed indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n. 328/2006”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)”* adottate dall'Intesa Stato-Regioni 28/11/2019 e gli *“Indirizzi operativi”* a tali Linee guida dettati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 0013415;
- la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 211 *“Legge regionale n.28/2009.*

Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.”;

- la deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria del 24 maggio 2021, n. 7 con la quale è stato approvato il piano faunistico-venatorio regionale a conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nell'ambito della quale detta pianificazione è stata sottoposta con esito positivo alla valutazione di incidenza (VIncA) per verificarne la compatibilità con specie e habitat oggetto di tutela ai sensi delle richiamate direttive dell'Unione europea;
- il documento *Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU*, elaborato dalla Commissione Europea, rinnovato e pubblicato nel 2021 sul sito della Commissione relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva (https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en#clear-interpretation-of-the-directive);
- la “*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*”, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva (https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en#clear-interpretation-of-the-directive);
- la *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*, redatta dall'ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento per la predisposizione dei calendari venatori;

VISTI:

- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, incluse le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Eurobirdportal, che espone la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno (<https://www.eurobirdportal.org>);
- i risultati più recenti della raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili, elaborati dal Centro Studi Bio-Naturalistici (CESBIN) con la validazione scientifica dell'Università di Genova (Capurro & Duradoni, 2024a);
- la relazione finale elaborata dal CESBIN, con la validazione scientifica dell'Università di Genova, sulla migrazione dei turdidi in Liguria, arrivata alla VIII annualità (Sartirana *et al.*, 2024);
- l'analisi dei tesserini venatori compiuta dal CESBIN, con la validazione scientifica dell'Università di Genova, su turdidi e Colombaccio (Capurro & Duradoni, 2024c);
- i riferimenti bibliografici più recenti riguardanti le densità e le tendenze delle popolazioni degli uccelli cacciabili e protetti in Italia, in Liguria e in Europa:
 - EEA - European Environment Agency. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>,
 - Aluigi *et al.*, 2015;
 - Rete rurale nazionale & LIPU, 2024;

- IUCN, 2024;
 - International Waterbird Census. <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>;
- l'analisi della letteratura scientifica che ha preso in esame l'incidenza della caccia sulle specie di fauna oggetto di prelievo ha dimostrato, in ben 8 lavori e fonti scientifiche, che la caccia ricreativa non ha indotto declino delle popolazioni:
- Alisauskas *et al.*, 2011;
 - Long *et al.*, 2007;
 - Marx *et al.*, 2016;
 - Pöysä *et al.*, 2013;
 - Rintala & Tiainen, 2004;
 - Souchay *et al.*, 2016;
 - Trolliet, 2018;
 - Zenatello *et al.*, 2014;

CONSIDERATO che la Regione Liguria dispone dall'anno 2006 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull'intero territorio regionale durante la stagione venatoria e, a partire dal 2011, ha avviato ricerche con l'Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;

ATTESO che la Regione Liguria, allo scopo di poter garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria sul proprio territorio, con DGR del 4 agosto 2017 n. 675 ha approvato una convenzione con l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) per lo sviluppo di ricerche di interesse comune e, con DGR del 24 ottobre 2023 n. 1011, ha approvato il Piano delle attività previsto dalla richiamata convenzione per il periodo 2023-2024, finanziando, tra l'altro, iniziative di studio riguardanti studi sull'avifauna di interesse migratorio:

- Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale-temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio;
- 1.2b Studio delle popolazioni di Turdidi presenti in Liguria centro-occidentale. Estensione 2023-2024;
- Studi propedeutici all'aggiornamento dello status dello Storno *Sturnus vulgaris* in Liguria anno 2023-2024 (2^a annualità);

DATO ATTO che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 e dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994, ai seguenti adempimenti:

- consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale, nella seduta del 15 gennaio 2024;
- acquisizione del parere dell'ISPRA;
- acquisizione del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;
- acquisizione del parere della competente Commissione consiliare in data 23 aprile 2024;

VISTA la nota prot. 2024-0139711 del 5 febbraio 2024, con la quale Regione Liguria ha chiesto ad ISPRA di esprimere il parere di competenza sullo schema di calendario venatorio 2024/2025, esplicitando le motivazioni tecnico scientifiche a supporto delle scelte prospettate con riferimento alle specie di maggior interesse venatorio;

VISTO il parere espresso dall'ISPRA sullo schema di calendario venatorio con nota prot. n. 0012740 del 5 marzo 2024;

PRESO ATTO che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento

l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta condivisibile da ISPRA;

PRESO ATTO del parere dell'ISPRA, si ritiene opportuno esprimere in merito le considerazioni di seguito riportate, facendo riferimento ai paragrafi in cui è articolato il parere stesso:

Premessa

Da diversi anni Regione Liguria, con la nota con la quale chiede ad ISPRA di esprimere l'annuale parere sul nuovo calendario venatorio, illustra altresì le motivazioni e allega i dati tecnico-scientifici in suo possesso con riferimento a quelle tematiche che nel corso degli anni hanno rappresentato punti di divergenza tra l'Amministrazione e il medesimo Istituto al fine di instaurare un dialogo costruttivo. Sennonché, ISPRA continua a riportare considerazioni generiche, a interpretare norme nazionali ed eurounitarie, nonché ad esprimere scelte di opportunità amministrativa e politica, senza fornire i dati tecnico-scientifici in suo possesso (v. Premessa e Allegato I, parere ISPRA).

Il comportamento di ISPRA, oltre a violare il principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni, si pone anche in contrasto con l'art. 7, comma 3, legge n. 157/1992 secondo cui tale Istituto ha il compito di esprimere i *"pareri tecnico-scientifici"* richiesti dalle regioni.

Fermo quanto sopra, con riferimento ai Key Concepts Regione Liguria ha chiesto a ISPRA una riapertura del confronto sulle date di inizio della migrazione prenuziale degli uccelli migratori.

Più precisamente, con la sopra citata nota 5/2/2024 Regione ha chiesto un confronto tra i *"diversi soggetti istituzionali e associativi coinvolti, al fine di giungere, attraverso la condivisione di dati scientifici attendibili e aggiornati, ad una revisione dei Key Concepts"*.

ISPRA ha disatteso tale invito fornendo una ricostruzione non condivisibile delle modalità seguite per l'aggiornamento dei Key Concepts conclusosi nel 2021.

Al riguardo si osserva quanto segue.

I Key Concepts fissano per ciascuno Stato membro i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale al fine di dare applicazione all'art. 7, direttiva U.E. n. 147/2009 il quale vieta la caccia in tali momenti dell'anno.

I Key Concepts sono predisposti sulla base dei dati forniti dai singoli Paesi senza alcuna effettiva verifica tecnico-scientifica da parte della Commissione Europea, ovvero del Comitato Ornis.

La prima pubblicazione dei KC risale al 2001; il documento è poi stato aggiornato nel 2009, nel 2014 e nel 2021.

Con riferimento alla versione del 2014 erano state da più parti sollevate perplessità in ordine ai dati dei KC italiani i quali per le specie di maggior interesse venatorio risultavano differenti rispetto a quelli degli altri Paesi mediterranei interessati dalle medesime rotte migratorie.

Più precisamente, i dati italiani erano più restrittivi anticipando di varie decadi l'inizio della migrazione prenuziale delle specie.

Tali differenze non si verificavano (o erano molto meno accentuate) per le specie non soggette a prelievo venatorio: ciò aveva indotto taluni a ritenere che i dati italiani fossero frutto di un ingiustificato pregiudizio nei confronti dell'attività venatoria.

La situazione era talmente evidente che l'allora Ministero dell'Ambiente, con nota del proprio Ufficio Legislativo 23/1/2015, prot. n. 0001347/GAB, aveva dato atto che il documento *"Key Concepts, nel riportare, sulla base dei migliori dati disponibili, le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle incongruenze difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti"*.

Come riportato nella nota del Ministero dell'Ambiente 2/5/2018, prot. n. 8979, la Commissione Europea è stata ripetutamente e da più parti sollecitata ad avviare il procedimento di aggiornamento dei KC del 2014.

Sempre nella citata nota 2/5/2018, lo stesso Ministero dell'Ambiente ha condiviso *"l'approccio promosso dalla Commissione Europea che incoraggia il coinvolgimento di esperti e portatori di*

interesse per garantire un processo trasparente”.

Nonostante le rassicurazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente circa la massima partecipazione e la condivisione dei dati offerti da tutti i portatori di interesse, l’aggiornamento del 2021 dei KC italiani è avvenuto sulla base dei dati predisposti unilateralmente dal Ministero dell’Ambiente e da ISPRA senza alcun effettivo confronto con le Regioni, le Province Autonome, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e i soggetti portatori di interessi qualificati (Associazioni ambientaliste, Associazioni venatorie, ecc.).

Più precisamente:

- con nota 30/10/2018, le Regioni italiane, tra cui anche Regione Liguria, hanno contestato i dati offerti dal Ministero dell’Ambiente e da ISPRA con riferimento alla presunta data di inizio della migrazione pre-nuziale delle specie in questione; le Regioni hanno, quindi, chiesto di prorogare il termine per la raccolta e la trasmissione dei dati alla Commissione Europea, ovvero in subordine di fissare la chiusura della caccia per tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, beccaccia e alzavola al 31 gennaio in linea con le date previste dall’art. 18, comma 1, legge n. 157/1992;
- con nota 5/11/2018, prot. n. 25634, il Ministero dell’Ambiente ha comunicato alle Regioni: *“Considerato che il confronto non ha consentito di giungere ad una condivisione sulle decadi di avvio della migrazione pre-nuziale, principalmente in ragione di diverse interpretazioni dei dati raccolti per determinare se gli spostamenti registrati siano attribuibili all’avvio della migrazione pre-nuziale o a spostamenti nell’ambito delle aree di svernamento, e che le date indicate dall’Italia differiscono da quelle attualmente indicate da altri Paesi posto lungo le stesse rotte migratorie, si è ritenuto evidenziare tale situazione nella trasmissione alla Commissione Europea”;*
- con nota 5/11/2018, prot. n. 25636, il Ministero dell’Ambiente ha quindi trasmesso alla Commissione Europea esclusivamente i dati raccolti da ISPRA, facendo presente che il confronto con *“il Ministero dell’Agricoltura, le Regioni e Province Autonome, le associazioni venatorie ed ambientaliste ... non ha consentito di giungere ad una condivisione sulle decadi di avvio della migrazione pre-nuziale”* e ribadendo *“l’assoluta necessità, prima della conclusione del processo di revisione del documento dei Key Concepts, di un rigoroso lavoro a livello europeo per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi, secondo un approccio di flyway più volte suggerito”;*
- con nota 24/1/2019, n. 813, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ha dato atto che:
 - *“Risultano pienamente evidenti le difficoltà che si sono incontrate, anche in passato, a livello nazionale per raggiungere una base condivisa per tali dati [ossia, i Key Concepts], anche in considerazione che la loro interpretazione ha poi una ricaduta notevole sulla predisposizione dei Calendari venatori da parte delle Regioni”;*
 - *“Occorre sottolineare infatti che, allo scopo di evitare l’instaurarsi di contenziosi a livello di giustizia amministrativa, è assolutamente necessario poter contare su un’ampia condivisione degli stessi stabilendo gli aspetti metodologici secondo cui l’istruttoria deve essere condotta”;*
 - *“il Ministero dell’Ambiente ha quindi avviato un confronto a livello tecnico con il Mipaaf, le Regioni, Ispra, le Associazioni venatorie e ambientaliste per la revisione dei cosiddetti Key Concepts per 5 specie (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, beccaccia e alzavola) che si è concluso il 26 ottobre senza però raggiungere una posizione condivisa”;*
 - *“Bisogna evidenziare però che il confronto tecnico non si ritiene sia stato né esaustivo, né tantomeno condiviso e non ha portato di conseguenza a nessuna formale approvazione dei dati”;*
 - *“il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto comunque opportuno trasmettere alla Commissione Europea i dati in questione, anche se non risultavano essere il frutto di un’analisi condivisa”;*
 - *“in relazione a ciò il Ministro delle Politiche agricole ha trasmesso la nota del 7 dicembre 2018 nella quale oltre a stigmatizzare l’accaduto proponeva nel contempo un riesame degli stessi, anche attraverso un confronto comparativo con il modello adottato dagli altri Stati”.*

A livello europeo non vi è poi stato il *“rigoroso lavoro”* auspicato dal Ministero dell’Ambiente, con

la citata nota 5/11/2018, prot. n. 25636, “*per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi*”.

Gli attuali Key Concepts rispecchiano, pertanto, esclusivamente il punto di vista di ISPRA senza tenere in alcuna considerazione i numerosi dati scientifici raccolti ed offerti dagli altri soggetti.

Tale anomalia ha portato ad una ingiustificata differenza fra i Key Concepts italiani e quelli di altri Paesi dell'area mediterranea (es. Francia, Croazia, Grecia e Spagna), i quali indicano l'inizio del periodo di migrazione prenuziale posticipato di varie decadi rispetto a quello assai più restrittivo “autoimposto” all'Italia su indicazione di ISPRA.

Tale discrasia è stata ripetutamente evidenziata nei medesimi Key Concepts.

In particolare, nel documento denominato “*Profili delle specie*” si legge:

- per l'alzavola “*si nota una mancanza di coerenza soprattutto nella regione mediterranea (i dati IT differiscono di 3 decadi rispetto a quelli HR)*”;
- per la cesena “*si osservano 3 decadi di differenza tra FR e IT. La difficoltà nel distinguere gli uccelli migratori da quelli stanziali potrebbe spiegare alcune incongruenze osservate*”;
- per il tordo bottaccio “*si nota una mancanza di coerenza in particolare nell'area meridionale ed orientale dell'UE. L'inizio della migrazione prenuziale è molto più precoce in IT, SK e HU rispetto agli Stati membri vicini*”;
- per il tordo sassello “*si nota una mancanza di coerenza soprattutto nell'area mediterranea*”;
- per la beccaccia “*la migrazione di ritorno inizia a febbraio nella regione mediterranea e nella prima metà di marzo nelle zone restanti*”;
- per il codone “*...la migrazione prenuziale comincia in febbraio in Africa, nel tardo febbraio e in marzo in Europa occidentale*” (l'Italia appartiene all'Europa occidentale).

Secondo ISPRA le significative differenze tra i KC italiani e quelli degli Stati limitrofi interessati dalle medesime rotte migratorie sarebbero dovute al tipo di metodologia utilizzato dai Paesi membri. Più precisamente, secondo ISPRA, la Francia avrebbe individuato come data di inizio della migrazione prenuziale il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese; la metodologia seguita da ISPRA, invece, avrebbe portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio.

L'affermazione di ISPRA non è condivisibile.

I KC francesi non hanno preso a riferimento come data di inizio della migrazione prenuziale il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese; i dati francesi muovono dalla distinzione fra movimenti invernali non dovuti a migrazione e il vero inizio della migrazione prenuziale.

Allo stesso modo non corrisponde al vero che la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considera iniziata la migrazione: ISPRA confonde la migrazione prenuziale con i normali movimenti invernali che gli uccelli compiono per ragioni alimentari o climatiche (e non per migrazione). Tale aspetto è descritto dalla stessa Commissione Europea, nel documento KC, quale possibile spiegazione delle discrepanze fra dati italiani e dati dei restanti Paesi mediterranei.

Il considerevole disallineamento dei dati italiani rispetto a quelli dei Paesi confinanti ha portato lo stesso ISPRA a rivedere le proprie posizioni in ordine a talune specie [si vedano i paragrafi h) e l) a pagg. 7-8 del parere ISPRA 5/3/2024).

Più precisamente, il citato parere ISPRA ha disatteso le date che il medesimo Istituto ha indicato appena pochi mesi prima alla Commissione Europea con riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, suggerendo di posticipare la chiusura per gli uccelli acquatici al 20 gennaio (nonostante i Key Concepts oggi prevedano l'inizio della migrazione prenuziale dell'alzavola al 10 gennaio) e per i turdidi al 10 gennaio (nonostante i Key Concepts oggi prevedano l'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio al 31 dicembre).

La spiegazione che ISPRA ha addotto per giustificare tale *revirement* lascia perplessi: ad avviso di Regione Liguria tale passaggio è emblematico di quanto anche il medesimo ISPRA si discosti dai dati da esso forniti alla Commissione Europea ai fini dell'aggiornamento dei Key Concepts italiani.

Regione Liguria intende pertanto discostarsi dai KC italiani (e dal parere di ISPRA) per quanto

riguarda l'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e beccaccia, sulla scorta delle motivazioni che verranno esplicitate di seguito, specie per specie.

I Key Concepts, infatti, possono essere disattesi dalle Amministrazioni dei Paesi membri nel caso in cui vi siano risultanze scientifiche di segno opposto.

Il giudice europeo ha affermato che i *Key Concepts* “non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono, tutt'al più, costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto Comitato [ndr. Comitato Ornis] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della direttiva 2009/147” (si veda punto n. 67, ordinanze Tribunale U.E., Sez. IV, 27/10/2017, in cause T-561/15 e T-570/15).

Alla luce di quanto sopra, lascia a maggior ragione perplessi l'affermazione di ISPRA secondo cui le regioni – pur se in possesso di dati scientifici seri, aggiornati e riferiti al rispettivo territorio – non potrebbero avvalersi della c.d. decade di sovrapposizione ai sensi del par. 2.7.2., 2.7.3. e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE (v. punto 2, Allegato I parere ISPRA).

In effetti, tale presa di posizione non risulta in linea con quanto previsto dalla citata Guida e con quanto ripetutamente affermato dalla Giustizia amministrativa (v. punto 2, sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 4/8/2022, n 6916 con riferimento alla sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 23/1/2016, n. 105) e dalla Corte di Giustizia UE (v. ordinanze Tribunale U.E. sopra citate).

1) Periodi e forme di caccia

L'Istituto consiglia di richiamare il divieto per le giornate di martedì e venerdì.

ISPRA raccomanda poi il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie, con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati, per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e di un minor disturbo per la fauna in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione.

Secondo l'Istituto, inoltre, la caccia in forma vagante non andrebbe svolta in settembre e in gennaio, per limitare il disturbo ed evitare un prelievo eccessivo.

In merito alle giornate di silenzio venatorio, tale divieto è tradizionale e ampiamente noto presso il mondo venatorio; è stabilito dalle norme in materia di caccia nazionali e regionali e non sembra pertanto opportuno richiamarlo all'interno del calendario venatorio regionale. Del resto, ISPRA non ha rappresentato le ragioni di tale richiesta.

Per quanto riguarda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie, con l'eccezione di corvidi, Colombaccio e ungulati, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alla maggior parte delle specie alla terza domenica di settembre; mancano nel parere ISPRA indicazioni su quali specie non cacciabili subirebbero un disturbo, così come non sono forniti riferimenti alla realtà territoriale della Liguria;
- al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Liguria che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura alla terza domenica di settembre, dimostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018 (report 2013-2018 art. 12 DIR 147/2009 CE - quaglia, pernice rossa, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, marzaiola, canapiglia e tordo bottaccio - <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary>);

Per quanto riguarda le finalità alla base di tale richiesta da parte dell'Istituto, ovvero una maggiore efficacia della vigilanza e un minore disturbo alla fauna, con specie ancora impegnate nella riproduzione, si fa presente quanto segue:

- Efficacia della vigilanza: non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1° ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza in Liguria;
- Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per le seguenti ragioni: ISPRA argomenta in modo generico, senza indicare quali specie sarebbero ancora impegnate nella riproduzione, sia cacciabili, sia protette. Inoltre, ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (colombaccio, corvidi, ungulati), esercitando una pressione elevata su queste e un disturbo più intenso nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 15 settembre. Il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Liguria con l'istituzione di numerose aree protette (il piano faunistico-venatorio regionale approvato con DCR n. 7/2021 individua il territorio sottratto alla caccia, che supera il 25% del territorio agro-silvo-pastorale regionale), determinando una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta.

Ulteriori osservazioni in merito sono fornite di seguito, nell'analisi del punto **2) Specie cacciabili e relative modalità di caccia**, con riferimento alle singole specie considerate.

Relativamente a quanto sostenuto da ISPRA sull'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane nei mesi di settembre e gennaio, che arrecherebbe disturbo e prelievo eccessivi, non si riscontra alcuna emergenza scientifica che comproverebbe tale presa di posizione. Non si comprende per quale motivo i mesi di settembre e gennaio dovrebbero essere particolarmente importanti per lo stress sugli animali rispetto invece ai mesi di ottobre o dicembre, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, in gennaio molti uccelli migratori non sono più presenti in Liguria perché sono migrati in aree più meridionali.

Si fa presente che le risultanze scientifiche vanno in direzione del tutto opposta, come sotto evidenziato:

Fauna cacciabile

1. Sono ben noti l'incremento degli ungulati nella regione (capriolo, daino, cervo e cinghiale), avvenuti in anni in cui la caccia si è sempre protratta anche in forma vagante nei mesi di settembre e gennaio.
2. Altre specie stanziali, quali la lepre, il fagiano e la starna, non dimostrano alcun decremento, secondo quanto emerso dall'analisi temporale dei prelievi dal 2006 al 2017, in cui il prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia non è diminuito nell'arco di 12 stagioni venatorie.
3. Le specie migratrici terrestri presenti in gennaio (poiché ISPRA ritiene idonea la caccia vagante agli acquatici nelle zone umide) non dimostrano decrementi nel prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, confermando che la caccia vagante in gennaio non ha indotto effetti sulla mortalità e sulla dinamica di popolazione.

Fauna protetta

La Regione Liguria ha analizzato la situazione delle specie non oggetto di caccia in Liguria, al fine

di valutare se le date di apertura e chiusura della stagione venatoria siano o meno compatibili con la conservazione favorevole delle specie oltre a valutare in generale la situazione della fauna ligure nel suo complesso:

1. Uno studio finanziato dalla Regione Liguria dal 2006 al 2012, pubblicato sugli Atti del XVII Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Trento dall'11 al 15 settembre 2013 (Aluigi *et al.*, 2015), ha dimostrato che nel territorio regionale si ha una relativa stabilità delle popolazioni nidificanti di avifauna, con alcune differenze fra siti Natura 2000 e territorio al di fuori di questi. Le specie in diminuzione sono quelle legate agli ambienti agricoli, e ciò riflette una tendenza in atto in tutta Europa, a causa delle trasformazioni di queste aree e alle attività agricole intensive. La tendenza delle specie forestali è invece in aumento. Gli Autori concludono che il problema principale è il “cambiamento drammatico degli elementi del paesaggio” dovuto “all’aumento incontrollato delle superfici edificate”. Gli Autori non citano l’attività venatoria quale causa di declino delle specie.
2. Il recente Rapporto Rete Rurale Nazionale e LIPU-MIPAAF, relativo alla Regione Liguria, stabilisce che il Farmland Bird Index è stabile dal 2000 al 2023, ossia l’indice di presenza delle specie di uccelli legate agli ambienti agricoli, non ha subito diminuzioni nell’arco di 24 anni <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25657>. Questi dati dimostrano una modifica in miglioramento rispetto a quanto descritto al punto 1. Questo risultato positivo si è verificato in un arco temporale pluriennale in cui la caccia si è sempre chiusa al 31 gennaio anche in forma vagante.
Si dimostra quindi che l’assetto territoriale istituito dalla Regione Liguria, consistente in un’alternanza di aree protette e aree di caccia programmata, come previsto dalla legge n. 157/1992 e dalla Direttiva 2009/147/CE, è idoneo alla conservazione in buono stato delle popolazioni di fauna, e la motivazione dell’ISPRA sullo stress degli animali come causa di declino numerico non è quindi suffragata dai dati in possesso della Regione Liguria.

Per quanto sopra esposto, la Regione Liguria non ritiene di conformarsi alle proposte dell’ISPRA, anche perché in un panorama nazionale i dati sperimentali dei monitoraggi dimostrano che la stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, svoltasi per decenni in tutta Italia, non ha determinato il declino delle popolazioni di uccelli nidificanti o svernanti nel nostro Paese. Si ritiene quindi che il parere dell’ISPRA sul punto non abbia un fondamento scientifico e sperimentale.

Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia consentirebbero l’apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

2) Specie cacciabili e relative modalità di caccia

a) Lepre comune *Lepus europaeus* e coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus*

Secondo l’Istituto, per queste due specie la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell’inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva.

L’allegata proposta di calendario venatorio si discosta dalla raccomandazione formulata dall’ISPRA, prevedendo il periodo terza domenica di settembre – 30 novembre, sulla base delle motivazioni espresse sia nelle righe precedenti, sia nell’analisi puntuale riportata di seguito:

Lepre comune

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- la lepre comune è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Minima preoccupazione” della lista rossa dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);
- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri condotti a livello di Ambiti territoriali di caccia (ATC);
- lo stato di conservazione della lepre comune sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento effettuato attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; la Regione, comunque, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; gli ATC e i Comprensori alpini (CA), inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre comune, a seguito di censimenti e/o stime d’abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie, l’Amministrazione regionale ha previsto una chiusura anticipata al 30 novembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di otto capi: quindi, verosimilmente, una buona parte dei cacciatori termina l’attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla lepre comune, come suggerito dall’ISPRA, ai primi di ottobre, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento, in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- l’argomentazione dell’ISPRA, secondo cui l’apertura all’inizio di ottobre non interferirebbe con il termine della stagione riproduttiva, non è condivisibile poiché la lepre può avere gravidanze anche nel mese di ottobre e già dall’inizio di dicembre, di conseguenza la Regione Liguria sceglie una tutela maggiore al termine della stagione venatoria, anticipando di un mese la data di chiusura della caccia rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale;
- si fa inoltre presente che la lepre è un mammifero, di conseguenza non si applicano a questa specie le prescrizioni della Direttiva 147/2009/CE, denominata appunto “Uccelli”, che prevedono il divieto di caccia nel periodo riproduttivo. Come noto, varie specie di mammiferi ungulati sono infatti oggetto di caccia anche nel pieno periodo di riproduzione. Da ciò consegue che l’apertura alla terza domenica di settembre non confligge con alcuna disposizione di legge europea o italiana;
- l’analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 12 stagioni venatorie dal 2006 al 2017 dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono relativamente stabili dal 2006 al 2015, con una diminuzione nel 2016 e un aumento marcato nel 2017. Questo dimostra che la caccia consentita dalla terza domenica di settembre non ha influito negativamente sulla conservazione favorevole di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l’inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) con l’inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell’attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l’apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe, che avrebbero l’opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

Coniglio selvatico

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- l'analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017, analizzando gli indici di prelievo per cacciatore e per giornata di caccia, dimostra per questa specie un incremento importante nelle stagioni 2008 e 2011 e un ritorno ai valori medi nel 2015 con un nuovo leggero aumento nel 2016 e 2017. Si dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha indotto un decremento nell'arco dei 12 anni del monitoraggio.
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna";

b) Quaglia *Coturnix coturnix*

Secondo l'Istituto, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre e il prelievo dovrebbe essere subordinato alle misure di conservazione previste dal piano di gestione europeo. Si fa presente che quanto affermato da ISPRA sullo "stato di conservazione non favorevole" della specie è inesatto; infatti, la specie è classificata "Least concern" a livello globale, cioè la definizione riservata alle specie comuni e non a rischio, e "Near threatened" in Europa, che è anche questa una definizione al di fuori di quelle a rischio. La quaglia è soggetta da anni a un limite di capi abbattibili giornaliero e stagionale proposto da ISPRA che la Regione Liguria ha sempre rispettato. In riferimento al Piano di Gestione Internazionale sulla quaglia (peraltro scaduto nel 2011 e non rinnovato), si fa presente che le raccomandazioni in detto piano prevedono l'assenza di prelievo venatorio nei periodi di migrazione prenuziale e di riproduzione, nonché limiti di prelievo che siano compatibili con il miglioramento delle condizioni della specie. I limiti stabiliti dalla Regione Liguria sono quelli previsti da ISPRA.

La Regione Liguria, discostandosi dal parere ISPRA, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- i dati più recenti sulla consistenza e tendenza della popolazione italiana nidificante, riportati nel Report Articolo 12 direttiva 147/2009/CE 2013-2018, aggiornati al 2018, stabiliscono un incremento della popolazione e una stabilità/incremento dell'areale riproduttivo;
- allo stesso modo, la valutazione internazionale ufficiale della specie, riportata nella scheda IUCN aggiornata al 2020, considera la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè la definizione riservata alle specie comuni e non a rischio;
- i dati sopra descritti, riguardanti sia l'Italia, sia l'Europa/Eurasia, dimostrano che l'attività venatoria in Italia e in Liguria con apertura alla terza domenica di settembre non ha indotto effetti negativi sulla conservazione della specie;
- la data di fine riproduzione, secondo il documento Key Concepts è la seconda decade di settembre;
- la data di apertura della caccia nella stagione 2024/25, il 15 settembre, si sovrappone quindi per soli sei giorni, di cui solo 4 di caccia, invece dei dieci consentiti dalla Guida UE;
- ha limitato, come da parere ISPRA, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

c) **Pernice rossa** *Alectoris rufa* e **starna** *Perdix perdix*

La stagione venatoria per queste due specie, a parere dell'ISPRA, non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre. Nel caso della starna, l'Istituto ritiene inoltre che, non essendo presenti sul territorio ligure popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo, la specie non dovrebbe essere cacciata. Secondo Regione Liguria le due specie non possono essere considerate insieme. Infatti, la pernice rossa ha dato KC di fine riproduzione nella seconda decade di agosto, mentre la starna nella terza decade di settembre. Per questo motivo le due specie sono di seguito trattate separatamente.

Pernice rossa *Alectoris rufa*

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo.

Le motivazioni alla base di tale scelta sono le seguenti:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC, è la seconda decade di agosto; quindi, la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 12 stagioni venatorie dal 2006 al 2017, attesta, per la pernice rossa, che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono in aumento dal 2006 al 2014 e in aumento forte dal 2014 al 2017, dimostrando che 12 stagioni di caccia con apertura alla terza domenica di settembre non hanno causato un declino della popolazione ligure della specie, che al contrario aumenta;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e i CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, nella Guida, indica per la pernice rossa che "*Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di agosto). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive.*" Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'avvio del prelievo alla data di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 (dalla terza domenica di settembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC per la pernice rossa, è la seconda

decade di agosto; quindi, la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;

- si è infine recepita l'indicazione presente nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che, per entrambe le specie, "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Starna (*Perdix perdix*):

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- l'analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria, in un arco temporale di 12 stagioni venatorie dal 2006 al 2017, dimostra una relativa stabilità dal 2006 al 2015, con una lieve diminuzione nelle ultime due stagioni, questo dimostra che anni di apertura alla terza domenica di settembre non sono causa di un declino della popolazione di questa specie stanziale in Liguria;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: "*Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre).*" Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'avvio del prelievo alla data di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 (dalla terza domenica di settembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre".

Infine, non si comprende in base a quali norme o per quali finalità gestionali la Starna debba essere esclusa dal novero delle specie cacciabili a causa dell'assenza di popolazioni stabili e autosufficienti; i ripopolamenti effettuati dagli ATC nei territori idonei di competenza, infatti, sono in grado di mantenere vive forme tradizionali a carattere venatorio e cinofilo che negli anni si sono contratte, soprattutto a causa della riduzione, se non della scomparsa, di molte delle attività agricole che contribuivano a incrementare gli habitat utili per tale specie.

*d) Fagiano **Phasianus colchicus***

Secondo l'Istituto, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre; inoltre, per garantire la sostenibilità della caccia alla specie, i piani di prelievo dovrebbero essere adottati anche prima del primo dicembre.

La Regione Liguria, in continuità con le precedenti stagioni, prevede quale arco temporale per

l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 30 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione e che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo.

Le motivazioni alla base di tale scelta sono le seguenti:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la specie conclude la stagione riproduttiva nella seconda decade di settembre: ne consegue che l'apertura della caccia al 15 settembre si sovrappone per sei giorni (di cui solo 4 di caccia) con la decade finale del periodo, quindi meno dei 10 consentiti dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, già utilizzata da ISPRA per altre specie e legittimata anche dal MASE.
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 12 stagioni venatorie dal 2006 al 2017, evidenzia come gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore siano stabili, dimostrando che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha causato un declino delle popolazioni di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- non si comprendono le motivazioni – che l'ISPRA non fornisce – alla base della richiesta di adottare piani di prelievo anche per il periodo di caccia antecedente al primo dicembre; tale richiesta infatti necessiterebbe di adeguata motivazione, in quanto anche per il fagiano, così come per la starna, i ripopolamenti effettuati dagli Ambiti territoriali di caccia nei limitati territori idonei sono in grado di mantenere vive forme tradizionali a carattere venatorio e cinofilo che negli anni si sono contratte, soprattutto a causa della riduzione, se non della scomparsa, di molte delle attività agricole che mantenevano gli habitat utili alla specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”;
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, il carniere stagionale è stato limitato a venti capi: quindi, verosimilmente, una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- la Regione, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

e) **Beccaccia** *Scolopax rusticola*

L'Istituto consiglia la chiusura della caccia alla beccaccia al 30 dicembre 2024, in considerazione della vulnerabilità della specie alle condizioni climatiche avverse e all'intensa pressione venatoria cui la stessa è sottoposta; subordina inoltre l'estensione del periodo di caccia al 9 gennaio allo svolgimento di attività di analisi dei capi abbattuti e al monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. ISPRA argomenta inoltre nell'allegato I al parere sul calendario 2024-25 su alcuni aspetti segnalati dalla Regione Liguria nel parere.

Le argomentazioni di ISPRA non sono ritenute condivisibili dalla Regione Liguria, per le ragioni di seguito esposte:

- in relazione alla maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno si fa presente che la Regione Liguria da anni ha in atto il “Protocollo di emergenza gelo” che sospende la caccia alla beccaccia in caso di verifica di condizioni rigide del clima, come condiviso da ISPRA.

- Inoltre, la caccia in gennaio è sottoposta da Regione Liguria a un regime particolare (caccia specialistica) che limita il prelievo a un numero ristretto di cacciatori, che nella stessa giornata non possono esercitare altre forme di caccia. Peraltro, si osserva inoltre che negli ultimi anni si assiste, in Italia e in Liguria, a stagioni invernali particolarmente miti;
- riguardo alla pressione venatoria e in generale all'allarmismo di ISPRA sulla caccia a questa specie in gennaio, si fa presente che i dati sullo stato di conservazione convergono tutti a stabilire una condizione favorevole della specie, che è classificata "Sicura" in Unione Europea, "Least concern" in Europa e a livello globale, categoria C1 dell'accordo AEW (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), e giudicata stabile in Italia come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti *et al.*, 2023). Ciò significa che l'attività venatoria svolta fino ad oggi in Italia ed Europa è compatibile con la conservazione favorevole della specie;
 - Ispra afferma nel proprio parere (Allegato I) che in Italia mancherebbero sia stime attendibili sui dati dei carnieri, sia trend basati sugli indici cinegetici di abbondanza. Entrambe le affermazioni non sono condivisibili alla luce di un'analisi della letteratura scientifica e dei dati disponibili. Infatti, ISPRA riceve da anni i dati sui prelievi degli uccelli selvatici compiuto in Italia (es. stagione 2019/20 dati di 17 regioni 128.693 beccacce abbattute) e sarebbe sua responsabilità produrre stime valide a livello nazionale. Inoltre, Regione Liguria ha da sempre inviato con regolarità i dati sui prelievi allo stesso ISPRA, come richiesto dai Ministeri competenti. ISPRA appare ignorare che esiste una stima del prelievo di beccacce compiuto in Italia di 450.000 individui (Sorrenti & Tramontana, 2017), così come il fatto che esiste una pubblicazione che ha dimostrato proprio con gli indici di abbondanza cinegetici (beccacce incontrate) che la presenza in Italia dal 2016/17 al 2020/21 è rimasta stabile (Tuti *et al.*, 2023).
 - per quanto concerne la data di chiusura del prelievo della specie, si osserva che l'inizio della migrazione prenuziale è affrontato dalla Commissione Europea nel testo del nuovo documento Key concepts 2021 con approccio trans-nazionale, come auspicato dalla stessa Commissione e nello spirito della Direttiva 147/2009/CE (punto 4 dei "Considerando"). In detto documento la Commissione scrive testualmente che "la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove". Poiché è evidente che l'Italia appartenga ai paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea smentisce ISPRA, escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio. Infatti, la ricerca con telemetria satellitare, svolta nell'arco temporale 2019-2024, con marcatura dei soggetti nel mese di dicembre- inizio gennaio degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in varie parti d'Italia, di cui ben 14 in Liguria, ha dimostrato che le prime partenze per la migrazione prenuziale si sono verificate all'inizio di marzo in Liguria e nell'ultima decade di febbraio nelle Marche (McKinlay *et al.*, 2023; McKinlay & Rubolini, 2024). Tale risultato conferma quanto emerso nella pubblicazione scientifica Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock (Tedeschi *et al.*, 2020). Un altro studio italiano recentissimo, pubblicato su rivista internazionale, conferma ancora una volta che l'inizio della migrazione prenuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio (Tuti *et al.*, 2023).
 - Non corrisponde al vero l'affermazione dell'ISPRA secondo cui la caccia fino al 20 gennaio sarebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE poiché a tale data la specie non ha ancora cominciato la migrazione prenuziale come sopra argomentato; inoltre, la chiusura al 20 gennaio prevede semplicemente l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE e utilizzata anche da ISPRA per le specie tordo bottaccio e alzavola nei propri pareri. Lo stesso ISPRA ha scritto, nella lettera prot. 29844T-A11 del 13 settembre 2010, che l'applicazione della decade di sovrapposizione è una facoltà delle Regioni Italiane.

- In merito alla nota 17, riguardante la telemetria satellitare e presente sempre nell'allegato I al parere ISPRA, i concetti esposti non sono condivisibili per le seguenti ragioni:
 - ISPRA nel parere reso alla Regione Liguria nella stagione 2022-23 ha testualmente scritto che: "...considerando i risultati del report inviato da codesta Amministrazione in merito agli studi avviati mediante l'uso della telemetria satellitare anche su individui di beccaccia catturati in Liguria, lo scrivente Istituto ritiene accettabile un'estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023". ISPRA riteneva quindi valida la telemetria nel 2022, ma oggi, con un cambio di rotta a 360 gradi, ritiene non affidabili i risultati ottenuti con questa metodica, nonostante siano già stati pubblicati numerosi lavori scientifici sulla beccaccia in cui è stata utilizzata esattamente la telemetria satellitare (Tedeschi *et al.*, 2020; Arizaga *et al.*, 2014; Le Rest *et al.*, 2019; Shally *et al.*, 2022).
 - Tutto ciò appare ancora più sorprendente se si pensa che ISPRA proprio da due anni ha intrapreso lo studio con telemetria satellitare sulla beccaccia, e negli anni passati ha avviato studi ancora in corso con questo metodo sulle specie codone *Anas acuta*, pavoncella *Vanellus vanellus* e germano reale *Anas platyrhynchos*, e da quest'anno anche sul tordo bottaccio *Turdus philomelos*. La posizione ISPRA di critica all'utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dallo stesso Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza la ricerca, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale. Del resto, tale sorprendente posizione si scontra con un metodo di studio ormai affermato in tutto il mondo con ben 5.915 studi in corso, 1.025 taxa studiati, 2,4 miliardi di localizzazioni e 3.000 proprietari di dati (<https://www.movebank.org/cms/movebank-main>).
 - ISPRA cita persino un "cattivo stato di salute" che il trasmettitore indurrebbe sugli uccelli marcati, senza citare alcuno studio al riguardo e omettendo di citare invece i lavori che hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp *et al.*, 2015, Lameris *et al.*, 2018). L'argomentazione ISPRA appare inoltre del tutto pretestuosa, non solo per l'assenza di riferimenti bibliografici, ma per l'evidenza di beccacce marcate che hanno raggiunto le aree riproduttive in Siberia fino a 6.000 km di distanza, e hanno compiuto fino a tre cicli migratori completi monitorati (Tedeschi *et al.*, 2020; Arizaga *et al.*, 2014; Rubolini, 2021; Rubolini, 2022; McKinlay & Rubolini, 2023). È una legge di Natura che ISPRA omette, che gli animali selvatici in cattivo stato di salute non sopravvivano, questo è ancora più veritiero per una specie oggetto di forte predazione come la beccaccia, da parte di numerosi uccelli rapaci e mammiferi.

Per tutti i motivi sopra elencati, la scrivente Amministrazione ritiene che vi siano numerosi elementi a sostegno della possibilità di consentire la caccia alla Beccaccia fino al 31 gennaio.

Nonostante ciò, riservandosi comunque per il futuro di valutare ulteriori elementi a sostegno della prosecuzione della caccia fino alla fine di gennaio, Regione Liguria stabilisce prudenzialmente la chiusura della stagione al 20 gennaio, quindi applicando solo la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE e dall'ISPRA su alcune specie, confermando il periodo già adottato nelle precedenti stagioni venatorie, in quanto considera lo stesso pienamente rispettoso della Direttiva 147/2009/CE, dei principi della caccia sostenibile e della legislazione nazionale e regionale vigente.

f) *Allodola Alauda arvensis*

In merito all'allodola, i termini di avvio e di chiusura della caccia previsti dalla presente proposta di calendario, rispettivamente 2 ottobre e 30 dicembre, ed i carneri stagionale e giornaliero, rispettivamente di 50 e 10 capi per cacciatore, sono perfettamente in linea con quanto stabilito dal *Piano di gestione nazionale per l'Allodola*, (pag. 24 par. 6.2.2.), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 febbraio 2018. Si fa presente che la specie in Liguria è in aumento dal 2000 al 2023 come popolazione nidificante; quindi, la Regione Liguria ha ottenuto un obiettivo importante del Piano stesso.

La Regione Liguria si adegua quindi completamente anche alle indicazioni formulate nel Piano in relazione ai prelievi previsti, che si dimostrano compatibili con la ripresa della popolazione nidificante in Liguria.

*g) Colombaccio *Columba palumbus**

L'Istituto ritiene che la caccia al colombaccio nei mesi di settembre e gennaio debba essere svolta solo da appostamento.

Tuttavia, l'Istituto non fornisce studi specifici né dati sperimentali che giustifichino tale indicazione.

La Regione Liguria, nel prevedere quale arco temporale per la caccia alla specie il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 gennaio, come stabilito dalla l. 157/92, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio, l'ISPRA stesso dà atto che il colombaccio è "specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42", pagina 28);
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

Si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per il recepimento del suggerimento formulato dall'ISPRA.

*h) Tordo bottaccio *Turdus philomelos**

L'Istituto ritiene accettabile, sul piano tecnico, posticipare il termine della stagione venatoria per il tordo bottaccio al 9 gennaio 2025, in quanto un ulteriore prolungamento interferirebbe con l'inizio della migrazione prenuziale, indicata nei KC alla I decade di gennaio. Nell'allegato I, ISPRA argomenta su uno studio basato sui dati dei tesserini venatori della Regione Liguria di alcune stagioni di caccia e su un successivo lavoro che ha integrato anche le osservazioni spontanee riportate nel sito ebird.

Regione Liguria non ritiene condivisibili le posizioni espresse da ISPRA e per questo prevede quale arco temporale per la caccia alla specie il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 gennaio, come stabilito dalla l. 157/92. Le valutazioni ISPRA, sia nel parere, sia nell'allegato I sono infatti contraddette dalle seguenti evidenze scientifiche:

- il lavoro citato di Andreotti *et al.*, 2022 è viziato a monte dalla selezione autonoma dei dati che gli Autori hanno compiuto. Infatti, in detto studio sono analizzati i dati dei tesserini venatori elaborati dalla Regione Liguria e dal CESBIN-Università di Genova dalla stagione 2006-07 alla stagione 2011-12, omettendo completamente i dati di tutte le stagioni successive, che erano regolarmente disponibili e trasmessi all'ISPRA. Dati che indicano, al contrario, che nelle stagioni dal 2007/08 al 2019/20 (il lavoro di ISPRA è stato presentato nel 2021) il fenomeno dell'aumento delle presenze dei tordi bottacci nelle province di Imperia e Savona (preso a sostegno della tesi che si tratti di flussi migratori e non di erratismi per fini alimentari) non avviene (Capurro & Duradoni, 2016; Capurro & Duradoni, 2017; Capurro & Duradoni, 2018; Capurro & Duradoni, 2019; Capurro & Duradoni, 2020; Capurro & Duradoni, 2021; Capurro & Duradoni, 2022; Capurro & Duradoni 2024a). Non si può ritenere corretta la selezione parziale di stagioni venatorie disponibili compiuta dagli Autori dello studio, considerando che un campione di stagioni più ampio avrebbe aumentato la valenza statistica dei risultati. Non esiste quindi alcuna dimostrazione scientifica che vi sia una "migrazione ad arco" dei tordi bottacci nel Mediterraneo, né alcuna serie storica di dati coerenti in tal senso.
- Al contrario, i risultati dei più recenti studi scientifici compiuti in Regione Liguria dal CESBIN con la metodologia della bioacustica e in Sardegna dall'Università di Milano con la telemetria satellitare, dimostrano l'assenza di spostamenti migratori in gennaio. Precisamente, lo studio finanziato dalla Regione Liguria al CESBIN, basato sulla tecnologia della bioacustica e arrivato nel 2024 al terzo anno di raccolta dati, dimostra in modo evidente che non vi sono passaggi notturni di tordi bottacci in migrazione nel mese di gennaio in tutte le stazioni di rilevamento dislocate nelle province di Imperia e Savona (Sartirana *et al.*, 2024). Inoltre, i dati di tre anni di monitoraggio della migrazione prenuziale dei tordi bottacci svernanti in Sardegna, Marche e Puglia, effettuata con la telemetria satellitare, ha dimostrato che le partenze per la migrazione avvengono nel mese di marzo con possibili ultimi segnali di svernamento nell'ultima decade di febbraio. La direzionalità dei movimenti è avvenuta con componente Nord-Est verso le coste della Toscana e del Lazio, e non verso la Liguria (McKinlay *et al.*, 2023, McKinlay & Rubolini, 2024). Questi risultati, in particolare quelli relativi alla Regione Sardegna, sono coerenti con quanto emerso dallo studio con la bioacustica in Liguria e confermano che in gennaio non vi sono spostamenti di tordi bottacci dall'asse sardo-corso verso la Liguria. Un ulteriore recentissimo studio, che ha analizzato ben 839 ricatture di tordi bottacci in Nord Africa, ha dimostrato l'assenza di spostamenti in gennaio e una evidente tendenza all'abbandono di questi quartieri di svernamento dalla metà di febbraio in poi (Scebba *et al.*, 2024, in press).
- Il sito internazionale di Citizen Science Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento dei Key concepts, dimostra che nel quadrante che include la Liguria si verifica un inizio dell'aumento dell'occupazione delle celle di osservazione a partire dalla settimana 12-19 febbraio, mentre in gennaio il dato rimane relativamente costante <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000>.
- Anche il dato italiano di Citizen Science del portale Ornitho.it, i cui dati confluiscono nel sito Eurobird Portal, conferma che nel mese di gennaio le presenze in Italia rimangono costanti, mentre un incremento si verifica nel mese di febbraio https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&tframe=0&mpty

[pe=max&data=pheno&action=sp&y=-20092015&y_start=2009&y_stop=2015;](https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&tframe=0&mapty_pe=max&data=pheno&action=sp&y=-20092015&y_start=2009&y_stop=2015;)
[https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&tframe=0&mapty_pe=max&data=pheno&action=sp&y=-20182024&y_start=2018&y_stop=2024.](https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&tframe=0&mapty_pe=max&data=pheno&action=sp&y=-20182024&y_start=2018&y_stop=2024)

- Questi risultati coincidono inoltre con quanto presente in letteratura scientifica recente (De Vita & Biondi, 2014; Muscianese *et al.*, 2018; Scebba *et al.*, 2014; Scebba *et al.*, 2015; Scebba & Oliveri del Castillo, 2017; Tramontana *et al.*, 2017; Tramontana & Sorrenti, 2019).
- Tutti i risultati sopra esposti sono inoltre coerenti con i KC francesi, spagnoli, croati, greci, che collocano tutti la migrazione prenuziale del tordo bottaccio in febbraio e non in gennaio. Del resto, la stessa Commissione Europea ha evidenziato la discrepanza dei dati italiani rispetto a quelli degli altri Stati UE del bacino del Mediterraneo scrivendo testualmente che: "...importanti movimenti di svernamento nella regione mediterranea potrebbero spiegare alcune delle incoerenze osservate". Di fatto la Commissione suggerisce che il dato italiano **sia** troppo anticipato perché potrebbero essere stati confusi i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.

Il complesso di fonti scientifiche sopra elencate, di cui alcune riferite specificamente al territorio della Liguria, derivanti da studi eseguiti con diverse tecniche (bioacustica, telemetria satellitare, analisi inanellamento e ricatture, osservazioni- Citizen Science, letteratura scientifica e confronto coi dati KC degli altri Stati UE mediterranei) coincidono a identificare l'inizio della migrazione prenuziale in febbraio e non in gennaio. Per questi motivi Regione Liguria ha dimostrato che in gennaio non si verifica migrazione prenuziale nel proprio territorio e applica i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che consentono l'utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamento dal dato KC nazionale.

*i) Tordo sassello *Turdus iliacus* e cesena *Turdus pilaris**

Anche per Tordo sassello e Cesena l'ISPRA ritiene che la stagione venatoria non dovrebbe oltrepassare la data del 9 gennaio 2025, in quanto un ulteriore prolungamento interferirebbe con l'inizio della migrazione prenuziale, indicata nei KC alla II decade di gennaio. In merito a queste due specie ISPRA cade in una contraddizione: per il tordo bottaccio e l'alzavola propone la chiusura rispettivamente al 10 e al 20 gennaio, quindi con l'utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE, per il tordo sassello e la cesena afferma che la caccia fino estesa dopo il 9 gennaio (quindi anche con l'utilizzo della stessa decade di sovrapposizione) "risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE". Appare evidente la contraddizione, mentre ISPRA appare ignorare che l'applicazione della decade di sovrapposizione è legittimata senza alcun problema sia dalla Commissione Europea, sia dal Ministero dell'Ambiente in varie pronunce. Infatti, nelle procedure EU PILOT (peraltro mai sfociate in infrazioni) la Commissione non ha mai rilevato alcun elemento negativo per le specie cacciate con stagioni che includono la decade di sovrapposizione, così come il Ministero dell'Ambiente ha sempre preso posizioni (es. esercizio del potere sostitutivo) che legittimavano la decade di sovrapposizione.

Inoltre, il riferimento al modulo "*Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*", facente parte dell'Atlante delle Migrazioni Europeo non è veritiero. Tale fonte, infatti, stabilisce che in Liguria per il tordo sassello e la cesena la decade d'inizio migrazione è la terza di gennaio. Ciò significa che attraverso la decade di sovrapposizione sarebbe del tutto possibile chiudere la stagione venatoria il 30 gennaio.

A livello generale è tuttavia necessario far presente che il campione su cui si basano le conclusioni di questo riferimento non è uniforme per tutta l'Europa.

Infatti, per l'area geografica che comprende l'Italia (South central) le ricatture su cui si basano le conclusioni dell'Atlante sono soltanto 6 per il Tordo sassello e 4 per la Cesena. Considerando che in queste sono comprese anche quelle degli anni successivi all'inanellamento, e verificando che l'areale South central comprende anche la Croazia, la Slovenia e la Bosnia-Erzegovina e la Serbia, si comprende la totale insufficienza di tali scarsi campioni per trarre conclusioni scientifiche attendibili.

La Regione Liguria, nel prevedere quale arco temporale per la caccia alle due specie il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

Tordo sassello

Regione Liguria ha analizzato per questa specie la letteratura scientifica, i dati dell'indice cinegetico di abbondanza riguardanti il territorio ligure, i dati di Citizen science, i KC dei paesi mediterranei che evidenziano quanto segue:

- l'unico studio pubblicato sulla migrazione della specie in Italia scrive testualmente che: *"...come verificato in altre aree di svernamento europee, l'Italia sembra essere abbandonata nella metà di febbraio, con un picco di movimenti in marzo"* (Andreotti *et al.*, 2001). Appare evidente che se esiste un picco di movimenti in marzo, l'abbandono dei quartieri di svernamento dalla metà di febbraio in poi rappresenta l'inizio della migrazione prenuziale.
- I dati dell'indice di cattura per unità di sforzo calcolato dal CESBIN e validato dall'Università di Genova, per un arco temporale dal 2006 al 2020, quindi di 15 anni, dimostra che l'indice non subisce variazioni in aumento o diminuzione che possano identificare movimenti migratori in avvio nel mese di gennaio.
- La relazione 2021-2022 del CESBIN-Università di Genova conferma l'assenza di contatti visivi nei tre punti d'osservazione delle specie tordo sassello e cesena, confermando ancora l'assenza di movimenti migratori in gennaio in dette aree.
- Il sito internazionale di Citizen Science Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento dei Key concepts, indica che nel quadrante che include la Liguria si verifica una diminuzione nell'occupazione delle celle, seguita da un aumento nel periodo inizio febbraio-marzo, mentre nel quadrante a sud ovest la diminuzione delle celle si verifica dal 19 febbraio in poi. Questi dati dimostrano che i tordi sasselli abbandonano la Liguria dopo la fine di gennaio, mentre quelli svernanti più a sud attraversano il territorio ligure nella seconda-terza decade di febbraio <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py2000>.

Il complesso di questi dati e pubblicazioni dimostra che nel mese di gennaio non si verifica migrazione prenuziale della specie in Liguria; tuttavia, l'Amministrazione sceglie di chiudere la stagione venatoria alla specie il giorno 20 gennaio, quindi utilizzando solo la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e legittimata da ISPRA nei pareri per altre specie.

Cesena

Per questa specie Regione Liguria ha compiuto un'approfondita analisi della letteratura e dei dati disponibili che dimostrano che la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio e non in gennaio. Di seguito le evidenze:

- Uno studio con telemetria satellitare in Italia settentrionale, pubblicato nel dicembre 2023, ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale non avvengono prima del mese di febbraio-marzo, non essendosi verificato alcun movimento migratorio in gennaio (McKinlay *et al.*, 2023).
- La relazione 2021-2022 del CESBIN-Università di Genova conferma l'assenza di contatti visivi nei punti d'osservazione dislocati nella Regione Liguria delle specie tordo sassello e cesena, confermando ancora l'assenza di movimenti migratori in gennaio.
- I dati dell'indice di cattura per unità di sforzo (CPUE), elaborati dalla stagione 2006/2007 alla stagione 2021/22 dimostrano che non vi è un aumento o diminuzione costante dell'indice nelle tre decadi di gennaio, supportando ancora l'ipotesi che non esistano movimenti migratori in gennaio nel territorio della Regione Liguria.
- Il sito EuroBirdPortal, raccomandato dalla Commissione Europea per la revisione dei KC, per queste due specie mostra che le celle occupate nel mese di gennaio sono relativamente costanti sia nel quadrante che include la Liguria sia in quello a nord-est di questa; ciò supporta la conclusione che non vi siano movimenti migratori di Cesena nel mese di gennaio (<https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000>; <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py2000>).
- Un'analisi ISPRA, condotta con la distribuzione degli inanellamenti, dimostra che nel confinante Piemonte l'inizio della migrazione avviene in febbraio (Imperio *et al.*, 2018).
- La stessa Guida ISPRA alla Stesura dei Calendari Venatori, mai aggiornata, riporta testualmente nella parte relativa alla cesena che la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio.
- Tutti i dati KC dei paesi mediterranei di latitudine simile all'Italia assegnano l'inizio della migrazione prenuziale della Cesena in febbraio e questo coincide con i risultati sperimentali ottenuti con le osservazioni e gli indici cattura in Liguria, con la telemetria satellitare, con la Citizen science e i dati delle regioni confinanti.

Il complesso di questi dati e pubblicazioni dimostra che nel mese di gennaio non si verifica migrazione prenuziale della specie in Liguria; tuttavia, l'Amministrazione sceglie prudenzialmente di chiudere la stagione venatoria alla specie il giorno 20 gennaio, quindi utilizzando solo la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e legittimata da ISPRA nei pareri per altre specie.

l) Germano reale *Anas platyrhynchos*, *gallinella d'acqua* *Gallinula chloropus*, *folaga* *Fulica atra*, *alzavola* *Anas crecca*, *codone* *Anas acuta*, *fischione* *Mareca penelope*, *mestolone* *Spatula clypeata*, *marzaiola* *Spatula querquedula*, *canapiglia* *Mareca strepera*, *frullino* *Lymnocyptes minimus* e *beccaccino* *Gallinago gallinago*

Secondo l'Istituto la stagione venatoria per le specie di uccelli acquatici sopra elencate non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, mentre è tecnicamente accettabile un posticipo della data di chiusura al 20 gennaio 2025.

L'Amministrazione regionale – pur non condividendole – si è allineata alle indicazioni dell'ISPRA relative alla chiusura della stagione venatoria, fissandola al 20 gennaio per tutte le specie acquatiche; si è discostata per quanto concerne l'avvio della stagione di caccia alle specie sopra indicate, fissato alla terza domenica di settembre, sulla base delle seguenti motivazioni:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Liguria;
- al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Liguria, che potrebbero subire un

effetto negativo dall'apertura alla terza domenica di settembre, dimostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018 (report 2013-2018 art. 12 DIR 147/2009 CE - quaglia, pernice rossa, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, marzaiola, canapiglia e tordo bottaccio - <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary>);

m) *Moretta Aythya fuligula*

ISPRA ha chiesto di subordinare la cacciabilità della moretta al recepimento delle indicazioni contenute nell'Allegato II al parere.

Al riguardo, si osserva che anche in questo caso ISPRA non ha valutato le peculiarità proprie della Liguria ma ha fatto una proposta unica per tutte le regioni settentrionali, che hanno caratteristiche territoriali profondamente diverse. Tuttavia, in relazione al report allegato al parere ISPRA, si fa presente che il piano proposto da ISPRA è già attuato negli aspetti di maggiore significato biologico:

- la Liguria rientra tra le regioni settentrionali nelle quali il prelievo della moretta è considerato possibile dall'Istituto (punto 1);
- le indicazioni dell'Istituto relativamente alla restrizione del periodo di caccia dal 1° novembre al 20 gennaio sono recepite nel calendario venatorio in esame, mentre in merito alla caccia da appostamento fisso si fa presente che in Liguria non esistono appostamenti fissi per la caccia agli acquatici; la caccia a queste specie è svolta da pochi specialisti, principalmente in provincia della Spezia, e la restrizione a pochi cacciatori è già di fatto esistente. Pertanto, anche il punto 2 del piano proposto è attuato in Liguria;
- il divieto di caccia è chiaramente vigente all'interno di tutte le aree protette della Liguria, mentre non esiste l'istituto del "pre-parco" (punto 3);
- in merito al punto 5, si osserva che le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2021/57 sono applicate nelle zone umide liguri rispondenti alle caratteristiche definite dall'articolo 31, comma 1 ter, della l. 157/92;
- il punto 6 non è applicabile alla Liguria, in quanto non sono documentate popolazioni nidificanti di moretta, di moretta tabaccata o di moriglione;
- il punto 7 non è applicabile alla Liguria in quanto, come visto, non esistono appostamenti fissi per il prelievo dell'avifauna acquatica;
- il limite giornaliero di 2 capi e il limite stagionale di 5 capi sono recepiti nel calendario venatorio della Regione Liguria (punto 8).

I rimanenti punti dello schema di piano proposto dall'ISPRA riguardanti le Regioni (punto 4, stesura e attuazione di un piano regionale di miglioramento ambientale e punto 9, implementazione di un sistema rapido di raccolta dati) riguardano iniziative di respiro pluriennale, la cui realizzazione - tenuto conto del minimo prelievo della specie effettuato in Liguria - sarà oggetto delle opportune valutazioni da parte dell'Amministrazione regionale.

Le proposte di caccia alla specie avanzate da ISPRA possono avere una validità in regioni in cui la Moretta tabaccata è presente come nidificante, le zone umide sono estese migliaia di ettari e i prelievi annuali di Moretta sono di alcune centinaia (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto). In Liguria la media di capi abbattuti annualmente dal 2006 al 2021 è stata di 38 esemplari. Si comprende che su un totale di circa 13.000 cacciatori liguri siamo di fronte a un prelievo ristretto a pochissimi cacciatori. Da ciò consegue che la proposta ISPRA nei riguardi della Liguria è eccessivamente dettagliata. A ciò si aggiungono le seguenti considerazioni sullo stato delle specie moretta tabaccata e moretta, che avvalorano ancora di più le scelte di Regione Liguria:

1. ISPRA converge per la specie moretta sulle posizioni di Regione Liguria espresse negli anni passati, eliminando la classificazione SPEC e citando correttamente le definizioni IUCN in

- Europa e a scala globale, così come la tendenza di aumento della popolazione svernante in Italia;
2. si fa presente che anche l'accordo AEWA, utilizzato da ISPRA per la richiesta di divieto di caccia a moriglione e pavoncella, prevede per la moretta la categoria C1, cioè quella delle specie comuni, non a rischio e per le quali la caccia non deve essere soggetta a particolari restrizioni;
 3. ISPRA, tuttavia, non ha riportato che anche la tendenza della popolazione nidificante di moretta in Italia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+fuligula&reported_name=);
 4. per quanto riguarda la moretta tabaccata, si osserva che anche in questo caso ISPRA converge sulle argomentazioni espresse da Regione Liguria negli anni passati, in particolare per quanto riguarda la tendenza all'aumento della popolazione svernante in Italia;
 5. vi sono tuttavia anche altre classificazioni che attestano il cambiamento favorevole dello stato di conservazione della moretta tabaccata, quali la IUCN Red List sia in Europa (Least concern), sia a livello globale (Near threatened), e il Rapporto Articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, che dimostra un miglioramento nel breve termine delle popolazioni nidificanti in molti Stati dell'Unione Europea. (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+nyroca&reported_name=);
 6. a questi riferimenti si aggiungono i risultati del più affidabile programma di censimento degli uccelli acquatici in Europa e Africa, coordinato da Wetlands International, che attesta con pubblicazione del 2020 e dati aggiornati al 2018, che la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e la Liguria durante le migrazioni (<https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>).

Per quanto sopra esposto Regione Liguria ritiene che il minimo prelievo di morette nel proprio territorio, l'assenza di popolazioni nidificanti di moretta tabaccata in Liguria, l'applicazione della maggior parte delle misure di gestione proposte da ISPRA per la caccia alla specie configurino un prelievo sostenibile che, come dimostrato dai dati di popolazione, consentono la conservazione favorevole sia della moretta, sia della congenere moretta tabaccata.

n) Cornacchia nera Corvus corone, cornacchia grigia C. cornix, ghiandaia Garrulus glandarius, gazza Pica pica

Regione Liguria prende atto del parere ISPRA, che ritiene fortemente sconsigliabile il posticipo della chiusura della caccia dei corvidi al 10 febbraio 2025, come era stato proposto nello schema di calendario sottoposto al parere.

Si conferma quindi per tali specie, in ottemperanza a quanto indicato dall'Istituto, il periodo di prelievo compreso tra la terza domenica di settembre 2024 e il 30 gennaio 2025.

o) Fagiano di monte Tetrao tetrix

La Regione prevede quale arco temporale per il prelievo venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 novembre, come stabilito dalla l. 157/1992.

Annualmente il Comprensorio Alpino Imperiese, in cui la specie è presente, effettua il censimento primaverile alle aree di canto (da fine aprile a metà maggio) ed il censimento estivo, con cani da ferma, nella seconda metà del mese di agosto, in modo da evitare di arrecare disturbo ai nuovi nati.

Il piano di prelievo è autorizzato dalla Regione Liguria; viene redatto sulla base delle risultanze dei

monitoraggi effettuati e contiene le modalità di comunicazione dell'abbattimento dei capi per la sospensione tempestiva del prelievo;

p) Cinghiale Sus scrofa

La Regione ha individuato per la caccia al cinghiale il periodo dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024, nel rispetto dell'arco temporale massimo di tre mesi previsto dall'articolo 18 della legge 157/1992, periodo che ISPRA ritiene condivisibile per le aree indenni dal virus della peste suina africana (PSA). In linea con quanto evidenziato dall'Istituto, l'attività venatoria nei confronti del cinghiale potrà svolgersi esclusivamente sulla base della zonizzazione del territorio regionale - zona soggetta a restrizioni II, zona soggetta a restrizione I, area indenne, come definita dai regolamenti di esecuzione della Commissione UE che stabiliscono misure speciali di controllo della PSA – e nel rigoroso rispetto delle misure di contrasto ed eradicazione della PSA definite a livello nazionale, in particolar modo dal Commissario Straordinario alla PSA.

3) Caccia con il falco

L'Istituto non ritiene opportuna l'assimilazione della caccia con il falco alla caccia con il cane da ferma per quanto riguarda località, specie, modi e giorni.

Rispetto a tale osservazione, che non è supportata da alcuna motivazione, occorre solo precisare che il calendario venatorio regionale non fa che ribadire quanto stabilito dall'art. 31 della l.r. 29/94, il quale, al comma 5, dispone che “La caccia con i falconiformi è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da ferma”.

Considerata infine l'esiguità dei praticanti la falconeria, non si ritiene necessaria né utile la previsione di ulteriori restrizioni per tale forma di caccia estremamente specializzata e dal limitato impatto.

4) Carnieri massimi consentiti

L'Istituto suggerisce, sulla base della forte differenza tra numero di capi abbattuti annualmente e i limiti di carniere indicati nella proposta di calendario venatorio, essendo questi ultimi “talmente elevati da risultare inefficaci”:

- di prevedere un tetto annuale di 5 capi per tutte le specie di anatidi, eccettuato il germano reale;
- di ridurre i carnieri giornalieri e stagionali dell'allodola rispettivamente da 10 a 5 capi e da 50 a 25 capi.

Inoltre, raccomanda di fissare un limite di carniere stagionale per i turdidi, sottoposti a intenso prelievo venatorio, ed in particolare di fissare un limite di carniere giornaliero e stagionale per il tordo sassello, in considerazione del cattivo stato di conservazione di tale specie.

Per la pernice rossa, secondo l'Istituto il prelievo dovrebbe avvenire esclusivamente sulla base di assegnazione dei capi abbattibili ai singoli cacciatori, a seguito di una valutazione mediante censimenti su aree campione, per non compromettere lo stato di conservazione delle popolazioni locali. Per il fagiano di monte, l'ISPRA indica la necessità di sopprimere i limiti di carniere, dando applicazione al piano di gestione della specie.

Regione Liguria condivide che i dati raccolti relativi ai prelievi presentino alcuni casi di imprecisione, come l'esempio del codone, e per questo motivo sta lavorando alla messa a punto di un tesserino venatorio di più facile compilazione da parte dei cacciatori, che di conseguenza migliori l'affidabilità dei dati raccolti nella lettura dei tesserini stessi. Si fa presente che i dati dei prelievi inviati riguardano solo i capi abbattuti in Regione Liguria, mentre molti cacciatori liguri si recano in altre regioni.

Dopo approfondita analisi dei dati, Regione Liguria non considera condivisibili le proposte di ISPRA per le seguenti ragioni:

- I dati delle presenze invernali degli uccelli acquatici in Liguria trasmessi da ISPRA danno una

valutazione della tendenza delle varie specie acquatiche con un confronto fra due periodi. Questo consente di valutare in un arco di 10 anni l'evoluzione delle presenze di uccelli acquatici in Liguria. Per i Podicipediformi, le specie più comuni quali lo svasso maggiore, la strolaga mezzana e il tuffetto dimostrano un aumento dal periodo 2009-2014 al 2010-2019, i Ciconiformi dimostrano una generale stabilità per le specie airone cinerino, garzetta, airone bianco maggiore, mentre la cicogna bianca è presente con medie inferiori a 1 soggetto in entrambi i periodi, essendo specie svernante in Africa. Per i Caradriiformi si notano presenze molto scarse in entrambi i periodi per varie specie ma senza diminuzioni (piro-piro piccolo, pantana, beccaccino, voltapietre, pивieressa, piro-piro culbianco), mentre solo per la pavoncella vi è una diminuzione di circa 25 soggetti, del tutto spiegabile con l'aumento delle temperature invernali nel secondo periodo d'indagine, che trattengono in Nord Europa alcune specie di uccelli migratori, limitandone le presenze in Italia. I Gruiformi sono rappresentati in Liguria da folaga, gallinella d'acqua, porciglione e gru. Anche in questo caso, la folaga e il porciglione sono aumentati, mentre la gallinella d'acqua è rimasta stabile. La gru, così come la cicogna bianca, è presente con una media inferiore a 1 individuo in entrambi i periodi. Per quanto riguarda gli altri due ordini, Accipitriformi e Passeriformi, gli ultimi non sono oggetto di censimento mentre per i primi è censito solo il falco di palude, anch'esso presente con medie inferiori a 1.

- Le aree umide in Liguria sono al 90% protette, di conseguenza l'avifauna acquatica gode di migliaia di ettari di fiumi, laghi dell'entroterra, foci e costa del mare del tutto indisturbati dall'attività dei cacciatori. I dati di censimento forniti dall'ISPRA dimostrano che la pianificazione in atto è corretta, poiché le presenze delle specie in Liguria si mantengono stabili o in aumento per la maggior parte delle specie.
- In merito ai limiti di carniere previsti, si fa presente che il limite di 25 codoni all'anno è stato proposto da ISPRA in tutte le regioni italiane, non si comprende per quale motivo in Liguria sarebbe necessario ridurlo a 5, considerando anche il fatto che alcuni cacciatori liguri possono recarsi in altre regioni dove possono abbattere la specie.
- Allo stesso modo, non si comprende per quale ragione ISPRA proponga un limite di soli 5 capi all'anno per tutte le specie di anatidi ad eccezione del germano reale, dal momento che proprio in Regione Liguria il prelievo di queste specie è di per sé ridotto dalle caratteristiche territoriali e dal regime di protezione delle aree umide. Anche in questo caso, alcuni cacciatori liguri si recano in altre regioni e il limite così stretto di 5 capi annuali impedirebbe di fatto l'esercizio venatorio a questi cacciatori, creando una disparità inaccettabile, considerando che nelle regioni limitrofe (Toscana, Piemonte, Lombardia) il limite giornaliero è superiore a quello annuale che ISPRA propone.
- Per quanto riguarda l'allodola, si fa presente che anche in questo caso molti cacciatori si recano fuori regione, mentre i dati dei tesserini inviati riguardano solo i prelievi effettuati in Liguria. La situazione è quindi diversa da quella descritta da ISPRA, che in ogni caso chiede una riduzione del limite in una regione dove già il prelievo è fortemente ridotto. Tale posizione appare poco spiegabile nell'ottica di una gestione conservativa delle specie di avifauna migratoria.

Per questi motivi Regione Liguria, in pieno rispetto del Piano di gestione nazionale dell'allodola, mantiene i limiti di prelievo, previsti dallo stesso, di 10 capi giornalieri e 50 annuali, che ovviamente comprendono per il singolo cacciatore anche capi eventualmente abbattuti fuori regione.

Il Piano di gestione, peraltro, non prevede un nesso diretto tra entità dei carnieri e attuazione delle misure di miglioramento ambientale. A tale proposito si fa presente che sul territorio

regionale la maggior parte degli habitat idonei per l'allodola sono concentrati, per le caratteristiche orografiche e vegetazionali della Liguria, negli habitat tutelati dalla rete Natura 2000 (in particolare, gli habitat contraddistinti dai codici 6210, 6510 e 6230). Per tali habitat i piani di gestione (già adottati dagli Enti gestori, in corso di approvazione da parte della Regione) prevedono specifiche schede di azione, volte al recupero e al miglioramento delle aree aperte, sia pascolive sia delle formazioni secche seminaturali, pienamente in sintonia con le misure auspiccate dal Piano di gestione dell'allodola. L'efficacia di queste azioni è dimostrata dai risultati del monitoraggio delle popolazioni nidificanti (Farmland Bird Index-Rete Rurale Nazionale) che dimostra in Liguria un aumento della popolazione nidificante dell'allodola dal 2000 al 2023 (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25657>).

- In relazione alla proposta di un limite annuale per il tordo sassello, si fa presente che il monitoraggio europeo delle popolazioni degli uccelli nidificanti European Bird Census Council e il programma specifico Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) dimostra che la tendenza demografica della specie negli ultimi 12 anni (2010-2022 - <https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/>) è di incremento, dimostrando che la caccia alla specie in Liguria senza limiti stagionali non ha determinato un declino della popolazione.
- Inoltre, un recente lavoro presentato al XXI Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Varese nel settembre 2023, ha dimostrato che il prelievo complessivo in Italia di tordi sasselli corrisponde all'1,12% della popolazione europea (Sorrenti & Trocchi, 2023). Tale percentuale rappresenta comunque una sovrastima, poiché in Italia transitano e svernano anche tordi sasselli provenienti dai paesi della Siberia orientale, non compresi nella stima europea. Si fa presente che il paragrafo 3.3.34, riguardante la caccia in deroga, stabilisce che un prelievo dell'1% della popolazione non influenza la dinamica della stessa. Ne consegue che il prelievo in Liguria è molto al di sotto dell'1% della popolazione e si configura per definizione come sostenibile addirittura come se fosse una caccia in deroga, mentre è una specie legalmente cacciabile secondo la direttiva 147/2009/CE.
- Le modalità di attuazione del prelievo della pernice rossa nella maggior parte del territorio regionale, con un ruolo preponderante rivestito dalle immissioni effettuate dagli ATC, non sono compatibili con l'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori come prospettato dall'Istituto. Per tale motivo, allo stato attuale non è possibile accogliere l'indicazione dell'ISPRA. Si evidenzia tuttavia come siano presenti sul territorio regionale realtà (ATC o Aziende faunistico-venatorie) in cui la gestione si sta orientando verso un prelievo basato sul monitoraggio della consistenza della specie, propedeutico alla redazione di piani di prelievo che contemplano anche l'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori.
- Infine, il parere ISPRA indica la necessità di rimuovere il limite di carniere per il fagiano di monte. Tale specie, diffusa in Liguria solo nelle zone alpine dell'estremo ponente, è presente con popolazioni attentamente monitorate, per la quale sono redatti piani di prelievo di modesta entità; in tale contesto il mantenimento del limite di prelievo giornaliero di un capo appare misura utile alla conservazione e alla gestione del galliforme, e non sembra confliggere con gli obiettivi di attuazione del Piano di gestione della specie.

5) Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo

Per quanto concerne il divieto di utilizzo e trasporto di munizionamento contenente piombo all'interno delle zone umide, questa Amministrazione ha provveduto a dare informazione puntuale e mirata al mondo venatorio circa la localizzazione delle aree sottoposte al divieto sulla base dei criteri

di individuazione attualmente vigenti; ciò in considerazione dell'esiguità dell'estensione delle stesse sul territorio regionale, che coinvolgono settori estremamente limitati, così come limitato è il numero di cacciatori potenzialmente interessati.

In merito al superamento graduale di tale genere di munizionamento sull'intero territorio regionale, attraverso sensibilizzazione dei cacciatori e/o restrizioni progressive, si evidenzia come la disciplina di armi e munizioni non rientri tra le materie di competenza regionale.

6) Tesserino venatorio

Relativamente al tesserino venatorio le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994, la quale attualmente prevede che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5).

7) Addestramento e allenamento cani

In merito all'osservazione di ISPRA sul fatto che la bozza di calendario venatorio non contenga alcun riferimento alle date ed alle modalità per l'addestramento dei cani, si rileva che, come descritto in precedenza, il calendario venatorio contiene gli argomenti previsti dall'articolo 34, comma 5, della l.r. 29/1994, con particolare riferimento a:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.

Le attività di addestramento ed allenamento cani da caccia sono regolamentate ai sensi del vigente piano faunistico-venatorio regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/1992 e dall'articolo 16 (*Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell'attività*), della l.r. 29/1994.

8) Valichi montani

Infine, ISPRA evidenzia l'assenza di indicazioni relative all'individuazione dei valichi montani posti lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Al riguardo occorre precisare che l'individuazione dei valichi montani in Liguria, così come quella delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, è avvenuta nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria, da ultimo con il piano faunistico-venatorio regionale approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio regionale del 24 maggio 2021, n. 7.

Tale individuazione, di evidente carattere pianificatorio, non è materia da trattarsi nel contesto del calendario venatorio.

VISTA la nota prot. 2024-0139685 del 5 febbraio 2024, integrata dalla successiva nota prot. 2024-0180296 del 15 febbraio 2024, con la quale l'Amministrazione regionale ha chiesto al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di esprimere il parere di competenza sullo schema di calendario venatorio 2024/2025;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale con nota prot. 0125132 del 14 marzo 2024;

PRESO ATTO del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, che si è espresso:

- in modo favorevole alla proposta di calendario avanzata dalla Regione Liguria per le seguenti specie:
merlo, allodola, colombaccio, fischione, mestolone, marzaiola, frullino, beccaccino, porciglione, moretta, cornacchia grigia, gazza, pernice rossa, ghiandaia, fagiano di monte,

lepre, coniglio selvatico, volpe, cinghiale;

- in modo favorevole con la raccomandazione:
 1. di motivare in modo idoneo le scelte relative ai seguenti periodi di apertura o chiusura della caccia, in funzione di quanto previsto dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE:
gallinella d'acqua, folaga, codone e canapiglia (30 gennaio anziché 20 gennaio), quaglia e fagiano (15 settembre anziché 21 settembre), beccaccia (30 gennaio anziché 10 gennaio), tordo bottaccio (30 gennaio anziché 31 dicembre), tordo sassello e cesena (30 gennaio anziché 10 gennaio), germano reale (30 gennaio anziché 31 dicembre), alzavola (30 gennaio anziché 10 gennaio), starna (15 settembre anziché 1° ottobre);
 2. di rivalutare le giornate aggiuntive per il merlo e per il tordo bottaccio “alla luce del fatto che le analisi statistiche mostrano un decremento significativo di tali specie”;

DATO ATTO che, rispetto alla principale raccomandazione formulata dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e alla stesura definitiva del Calendario venatorio della Regione Liguria per la stagione 2024/2025, allegato al presente atto, è possibile osservare quanto segue:

- per germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone e canapiglia la data di chiusura del prelievo è stata fissata al 20 gennaio, allineandosi alle indicazioni fornite dall'ISPRA; le ulteriori motivazioni connesse a tale scelta sono esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sul paragrafo *l) germano reale *Anas platyrhynchos*, gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, folaga *Fulica atra*, alzavola *Anas crecca*, codone *Anas acuta*, fischione *Mareca penelope*, mestolone *Spatula clypeata*, marzaiola *Spatula querquedula*, canapiglia *Mareca strepera*, frullino *Lymnocyptes minimus* e beccaccino *Gallinago gallinago**;
- per quaglia e fagiano la data di apertura del prelievo è confermata al 15 settembre, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nelle sezioni in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sui paragrafi *b) Quaglia *Coturnix coturnix* e d) Fagiano *Phasianus colchicus** del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative alla Guida alla Disciplina della caccia UE, a pubblicazioni tecnico-scientifiche e al documento KC 2021;
- per la beccaccia la data di chiusura del prelievo è stata fissata al 20 gennaio, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sul paragrafo *e) Beccaccia *Scolopax rusticola** del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative a pubblicazioni scientifiche, al documento KC 2021 e a dati di monitoraggio mediante telemetria satellitare;
- per il tordo bottaccio la data di chiusura del prelievo è stata confermata al 30 gennaio, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sul paragrafo *h) Tordo bottaccio *Turdus philomelos** del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative a pubblicazioni scientifiche, al documento KC 2021, a dati di monitoraggio mediante telemetria satellitare, a dati derivanti dall'analisi dei carniere e dalla *citizen science*;
- per tordo sassello e cesena la data di chiusura del prelievo è stata fissata al 20 gennaio, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sul paragrafo *i) Tordo sassello *Turdus iliacus* e cesena *Turdus pilaris** del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative a pubblicazioni scientifiche, al documento KC 2021 e a dati derivanti dall'analisi dei carniere;

- per la starna la data di apertura della caccia è stata confermata al 15 settembre, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sul paragrafo c) **Pernice rossa** *Alectoris rufa* e **starna** *Perdix perdix* del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative alla Guida alla Disciplina della caccia UE, al documento KC 2021 e all'analisi dei carniere;

ATTESO che, in merito alle giornate aggiuntive, è possibile osservare quanto segue:

- nel periodo intercorrente fra il 2 ottobre e il 30 novembre 2024 si prevedono, ai sensi dell'art. 34, comma 7 della l.r. 29/1994, due giornate aggiuntive per le specie colombaccio, merlo e tordo bottaccio e una sola giornata aggiuntiva per tordo sassello e cesena;
- sono state recepite le indicazioni formulate in precedenti pareri dell'ISPRA (in particolare prot. 0023716/22 del 28 aprile 2022) in merito alla riduzione delle giornate aggiuntive per tordo sassello e cesena;
- nella recente ricerca del Centro Studi Bio-Naturalistici (CESBIN), con la validazione scientifica dell'Università di Genova, "Analisi statistica dei capi abbattuti in Regione Liguria durante le "Giornate Aggiuntive delle specie target" Stagione Venatoria 2021/2022 (Gennaio 2024)" (Capurro & Duradoni, 2024b) si legge che: *"A titolo conclusivo, si riporta come le analisi condotte per il presente elaborato non abbiano portato a rilevare differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie considerate per quanto riguarda il numero di capi abbattuti durante le "giornate aggiuntive" per il solo Colombaccio (Columba palumbus).*

Per il Tordo bottaccio (Turdus philomelos) e per il Merlo (Turdus merula) l'ANOVA ha rilevato differenze statisticamente significative, con il Tukey's pairwise comparison post hoc test che ha permesso di evidenziare come la Stagione Venatoria 2020/2021 si differenzi (per numeri verosimilmente più bassi come rilevabile dai box-plot) dalla Stagione Venatoria 2017/2018 mentre per il Tordo sassello (Turdus iliacus) la Stagione Venatoria 2017/2018 sembrerebbe mostrare valori statisticamente più alti delle Stagioni 18/19, 20/21 e 21/22.

Per la Cesena (Turdus pilaris), infine, la Stagione 15/16 raggiungerebbe valori significativamente più elevati delle Stagioni 13/14 e dalla Stagione 18/19 alla 21/22 ma, anche in relazione ai bassi numeri di individui abbattuti, la differenza statisticamente significativa rilevata dall'ANOVA non è ascrivibile in trend evidenti.

Considerando gli andamenti dei pesi medi percentuali degli abbattimenti avvenuti durante le "giornate aggiuntive" all'interno delle Stagioni Venatorie analizzate, rappresentati sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti durante le "giornate aggiuntive" rispetto al numero totale di capi abbattuti all'interno dell'intera Stagione Venatoria considerata ("N° % TOT") sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti in "giornata aggiuntiva" rispetto al numero totale di capi abbattuti durante le decadi di Ottobre e Novembre per la Stagione Venatoria considerata ("N° % G.A."), per le specie target analizzate si evidenziano lievi oscillazioni degli stessi durante le Stagioni Venatorie prese in considerazione, con un nuovo aumento nella stagione 2021/2022 dopo il decremento graficamente apprezzabile nella Stagione Venatoria 2020/2021 per entrambi gli indici rilevato per quattro delle specie target, con esclusione del Colombaccio (Columba palumbus)."

- nel proprio parere prot. 0012740/2024, l'ISPRA non ha effettuato alcuna considerazione in merito alle proposte relative alle giornate aggiuntive previste nei mesi di ottobre e novembre, esprimendo pertanto la propria condivisione rispetto alle scelte regionali;
- tale posizione è di fatto ribadita con le "Considerazioni specifiche sollevate dalla Regione Liguria", contenute nell'Allegato I al parere, con le quali l'Istituto ha espresso apprezzamento per le analisi sui capi abbattuti promosse dalla Regione Liguria, ed ha posto in evidenza "la progressiva riduzione del prelievo effettuato a livello regionale a seguito della diminuzione

del numero di cacciatori”;

CONSIDERATO che, in merito alla raccomandazione relativa alla rivalutazione delle giornate aggiuntive, è possibile affermare che:

- il decremento di merlo e tordo bottaccio rilevato per la stagione venatoria 2021/22 è relativo all'entità dei prelievi e non delle popolazioni;
- detto decremento degli abbattimenti è imputabile a diversi fattori, dei quali l'unico certo, rilevato anche dall'ISPRA come sopra ricordato, è la riduzione numerica dei cacciatori, correlabile ad una diminuzione della pressione venatoria;
- l'analisi dei dati delle successive stagioni venatorie potrà chiarire se ci si trovi di fronte a un dato isolato o a una tendenza che si consolida nel tempo;
- entrambe le specie sono considerate a livello europeo in buono stato di conservazione: secondo i dati aggiornati della IUCN Red list of threatened species, (<https://www.iucnredlist.org>) merlo e tordo bottaccio sono classificate LC (rischio minimo per la conservazione) sia a livello globale sia a livello europeo;

RITENUTO per quanto sopra di confermare la previsione delle giornate aggiuntive ex 34, comma 7 della l.r. 29/1994, così come definite nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria per l'approvazione del calendario venatorio 2024/25 consente, a seguito della complessiva analisi di letteratura e dati scientifici, di valutare corrette le scelte attuate, e di garantire così il pieno rispetto dei principi di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, indicati nell'articolo 1 della legge n. 157/1992 e nell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/CE;

DATO ATTO che, in linea con i richiamati Indirizzi operativi del Ministero dell'Ambiente, essendo stato sottoposto a VAS e VInCA il piano faunistico-venatorio regionale ed essendo state approvate le misure di conservazione sito-specifiche per tutte le ZSC della Liguria, non è necessario assoggettare a VInCA il calendario venatorio regionale, la cui potenziale incidenza è già stata oggetto di opportuna valutazione in sede di approvazione del piano;

DATO ATTO che l'applicazione del calendario venatorio regionale sul territorio venabile sarà subordinata alle misure di contrasto alla diffusione del virus della PSA;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare in data 23 aprile 2024 ha reso noto il proprio parere favorevole sullo schema di calendario venatorio valido per la stagione 2024/2025, come disposto dall'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994;

DATO ATTO che la bibliografia citata nella presente deliberazione è elencata nell'allegato n. 2, che costituisce parte integrante e necessaria del provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Su proposta del Vice Presidente, Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025, allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1) quale sua parte integrante e necessaria;
2. di dare atto che la bibliografia di cui all'allegato n. 2 costituisce parte integrante e necessaria della presente deliberazione;
3. di dare atto che l'applicazione del calendario venatorio regionale sul territorio venabile sarà subordinata alle misure di contrasto alla diffusione del virus della PSA;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2024/2025

Articolo 1 (Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) In attuazione dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento sia in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Regione ai sensi della lettera E);

2) dal 2 ottobre al 30 novembre, in attuazione dell'articolo 34, comma 7, della l.r. 29/1994 e sulla base delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati aggiornati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie, la caccia al colombaccio, merlo e tordo bottaccio è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per ulteriori due giornate settimanali, in tutto il territorio regionale esclusivamente se praticata da appostamento. Relativamente alle specie tordo sassello e cesena, in tale periodo è consentita una sola giornata aggiuntiva e il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio nella giornata in cui decide di prelevare le due specie;

3) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

1) lepre comune e coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

2) quaglia: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;

3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 30 gennaio sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;

5) beccaccia: dal 2 ottobre al 20 gennaio. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate a scelta del cacciatore. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale attività, prima dell'inizio della giornata, deve annerire il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "beccaccia a gennaio" sulla pagina del tesserino venatorio. In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo) saranno adottate le procedure previste dal "*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*" redatto da ISPRA;

6) merlo: dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre; nel mese di settembre solo da appostamento;

7) allodola: dal 2 ottobre al 30 dicembre;

8) colombaccio: dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio;

9) tordo bottaccio: dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio; nel mese di settembre solo da appostamento;

10) tordo sassello e cesena: dal 2 ottobre al 20 gennaio;

11) germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio;

12) porciglione: dal 2 ottobre al 20 gennaio;

13) moretta: dal 2 novembre al 20 gennaio;

14) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio;

15) fagiano di monte: dal 2 ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); la Regione determina, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determina le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:

È consentita ai singoli cacciatori dal 2 ottobre al 30 gennaio per non più di tre giornate alla settimana. Nel periodo compreso tra il 2 ottobre ed il 30 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalla Regione, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Nello stesso periodo è altresì consentito l'abbattimento della volpe durante la battuta di caccia al cinghiale.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:
pernice bianca, lepre bianca e coturnice;

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale:

il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti misure di contrasto alla peste suina africana (PSA), secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 2 ottobre – 30 dicembre.

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:

Sulla base delle linee guida nazionali elaborate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione approva piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti.

E) Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalla Regione. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio è consentito cacciare nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5, *Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri"*.

Nel mese di gennaio l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;

H) Caccia con il falco e con l'arco:

La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Carniere massimo giornaliero:

1. Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

25 capi complessivamente con il limite di:

- colombaccio: 15 capi; nelle giornate aggiuntive usufruite nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 10 capi;
- allodola: 10 capi;
- quaglia: 5 capi;
- beccaccia: 2 capi;
- moretta: 2 capi;
- mestolone, canapiglia, marzaiola, codone, frullino, beccaccino: complessivamente 5 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, fischione, folaga: complessivamente 8 capi;

2. È consentito, oltre a quanto previsto dal punto 1. della lettera I), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

L) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- quaglia: 25 capi;
- allodola: 50 capi;
- beccaccia: 20 capi;
- codone: 25 capi;
- moretta: 5 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.

2. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie) è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (*Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*) e ss.mm.ii.. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalla Regione.

Articolo 2

(Limitazioni all'attività venatoria)

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti o altre calamità.

Articolo 3
(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

CAPO II
VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 4
(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

Articolo 5
(Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite in determinate zone del territorio regionale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III
NORME FINALI

Articolo 6
(Norme finali e transitorie)

1. La Regione adotta misure per la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

Bibliografia

Alisauskas R.T., Rockwell R.F., Dufour K.W., Cooch E.G., Zimmerman G., Drake K.L., James O Leafloor J.O., Moser T.J., Reed E.T., 2011. Harvest, Survival, and Abundance of Midcontinent Lesser Snow Geese Relative to Population Reduction Efforts. *Wildlife Monographs* 179:1–42; 2011; <https://doi.org/10.1002/wmon.5>

Aluigi A., Fasano S.G., Baghino L., Campora M., Cottalasso R., Toffoli R., 2015. Importanza conservazionistica della Rete Natura 2000 in Liguria. In: Pedrini P., Rossi F., Bogliani G., Serra L., Sustersic A. (a cura di), 2015. XVII Convegno Italiano di Ornitologia: Atti del convegno di Trento. Ed. MUSE, 176 pp.

Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., 2001. Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257

Andreotti A., Marcon A., Imperio S., 2022. Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. *European journal of wildlife research* (2022) 68:46. <https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7>

Arizaga J., Crespo A., Telletxea I., Ibáñez R., Díez F., Tobar J.F., Minondo M., Ibarrola Z., Fuente J., Pérez J.A., 2014. Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. <https://doi.org/10.1007/s10336-014-1152-7>

Capurro M., Duradoni D., 2016. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2014-15. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2017. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2015-16. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2018. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2016-17. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2019. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2017-18. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2020. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2018-19. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2021. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2019-20. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2022a. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2024a. Report di sintesi relativo a DWH Regione Liguria. Stagione venatoria 2021-2022.

Capurro M., Duradoni D., 2024b. Analisi statistica dei capi abbattuti in Regione Liguria durante le “Giornate aggiuntive delle specie target” Stagione Venatoria 2021/2022.

Capurro M., Duradoni D., 2024c. Report relativo alle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale – temporale dei prelievi delle seguenti specie: Colombaccio (*Columba palumbus*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo Bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo Sassello (*Turdus iliacus*) e Cesena (*Turdus pilaris*). Stagione venatoria 2021/2022

Commissione Europea, 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE "Uccelli selvatici" (oggi 147/2009/CE).

Commissione Europea, 2021. Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU, Document Update 2020. https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf

De Vita S., Biondi M., 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57

Hupp J.W., Kharitonov S., Yamaguchi N.M., Ozaki K., Flint P.L., Pearce J.M., Tokita K., Shimada T., Higuchi H., 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977–989.

Imperio S., Marcon A., Cecere J.G., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento. https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/32493dc4-d5f9-4489-a86d-f075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=modified_DESC

IUCN, 2024. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023. <https://www.iucnredlist.org>

ISPRA, 2010. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.

Lameris T.K., Müskens G.J.D.M., Kölzsch A., Dokter A.M., Van der Jeugd H.P., Nolet B.A., 2018. Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>

Le Rest K., Hoodless A.N., Heward C., Cazenave J.-L., Ferrand Y., 2019. Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>

Long P.R., Székely T., Kershaw M., O'Connell M., 2007. Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430.

Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P., 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.

McKinlay S.E., La Gioia G., Scebbia S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes

(*Turdus philomelos*) wintering in Italy. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>

McKinlay S., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>

McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe Journal of Ornithology <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>

McKinlay S., Rubolini D., 2023. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Aggiornamento maggio 2023. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano (Relazione non pubblicata).

McKinlay S., Rubolini D., 2024 Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Aggiornamento maggio 2024. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano.

Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S., Sorrenti M., 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). Ring 40: 19-30.

Pöysä H., Rintala J., Lehikoinen A., Väisänen R.A., 2013. The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. European Journal of Wildlife Research. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.

Rete Rurale Nazionale, Lipu, 2024. Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie in Italia nel periodo 2000-2023.

Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. Suomen Riista 50: 65-75 (2004).

Rubolini D., 2021. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano. Progetto di ricerca, aggiornamento luglio 2021 (Relazione non pubblicata).

Rubolini D., 2022. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Aggiornamento maggio 2022. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano. Progetto di ricerca (Relazione non pubblicata). Report anni 2021-22.

Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Scebba S., Soprano M., Sorrenti M., 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. Ring 36: 23-31.

- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M., 2015. “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia”. UDI XL 2015, 5-15).
- Scebba S., Oliveri Del Castillo M., 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(1). 109-119 <https://doi.org/10.1515/orhu-2017-0008>
- Scebba, S., Oliveri Del Castillo, M. & Sorrenti M., 2024. Analysis of ring recoveries of Song thrushes *Turdus philomelos* in North Africa. Ring in press.
- Shally G., Csányi S., Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Sorrenti M., Tramontana D., 2017. Harvest estimate of Eurasian woodcock in Italy. Comunicazione orale all’8th Woodcock & Snipe Workshop, Madalena, Pico Island (Azores, Portugal), 9-11 May 2017. https://www.wetlands.org/wp-content/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf
- Sorrenti M., Trocchi V., 2023. First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird’s populations. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- Souchay G., Schaub M., 2016. Investigating rates of hunting and survival in declining european lapwing populations. *PLoS ONE* 11(9): e0163850. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163850>
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M., 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria durante il periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>
- Tramontana D., Sorrenti M., 2019. I diari di caccia come strumento di conoscenza delle popolazioni di beccaccino e frullino in Italia. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>
- Trollet B., 2018. Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.
- Tuti M., Rodrigues T.M., Bonghi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargentini C., 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory game species. *Diversity* 2023, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>
- Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-461

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		26/04/2024 10:45
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		25/04/2024 14:26
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		24/04/2024 12:22
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO		24/04/2024 09:19
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio ARISTARCHI		23/04/2024 18:02

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria